

# Corte costituzionale

## RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

**Martedì, 26 Novembre 2024**

....."qt g'.52''

Stampato il 13 novembre 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 145/2024	ord. 17 giugno 2024 Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - Cirsa Italia spa e altri c/ Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta e altri	art. 135, c. 1°, lett. q-quater), decreto legislativo 02/07/2010, n. 104  Gioco e scommesse - Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi a oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Ritenuta insussistenza dei requisiti che potrebbero legittimare la deroga alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale - Richiamo alle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2014 - Irragionevolezza della norma processuale derogatoria con riguardo a provvedimenti (nel caso di specie: rilascio di nuove diverse autorizzazioni all'esercizio di case da gioco lecite preesistenti) non attinenti a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l'intero territorio dello Stato, né a prerogative costituzionali, e non ricorrendo l'esigenza di uniformità della giurisprudenza  - rif. artt. 3, 25, 76, 111 e 125 Costituzione; art. 44 legge 18/06/2009, n. 69	per Palabingo srl; per Cirsa Italia spa: Avv. Luca GIACOBBE  per Gamenet spa: Avv. David ASTORRE Avv. Dario RUGGIERO Avv. Fabio CINTIOLI  Avv. Stato: Francesco SCLAFANI Avv. Stato: Laura PAOLUCCI	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 105/2024	ord. 5 aprile 2024 Corte di cassazione - Provincia autonoma di Trento c/ D.B. T. e altri	<p>artt. 3, c. 2° bis, e 5, c. 2° bis, legge Provincia autonoma di Trento 07/11/2005, n. 15, come introdotti, rispettivamente, da art. 38, c. 2° e 6°, legge Provincia autonoma di Trento 06/08/2019, n. 5</p> <p>Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione alloggi - Straniero - Norme della Provincia autonoma di Trento - Misure di sostegno per l'accesso alla casa [nel caso di specie: residenza in Italia per almeno 10 anni] - Requisiti di accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi pubblici - Richiesta del possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'art. 2, c. 1, lett. a), del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito</p> <p>- rif. artt. 3 e 117, c. 1° e 5°, Costituzione; art. 11, par. 1, lett. d) e f), direttiva CE 25/11/2003</p>	<p>per D.B. T. e ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione APS: Avv. Giovanni GUARINI Avv. Alberto GUARISO</p> <p>per Provincia autonoma di Trento: Avv. Monica MANICA Avv. Sabrina AZZOLINI</p>	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ric. 20/2023	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Calabria	<p>art. 1, c. 1° e 2°, legge Regione Calabria 20/04/2023, n. 16</p> <p>Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Calabria - Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) - Previsto rilascio, da parte del competente dipartimento, a Ferrovie della Calabria srl, già abilitata, ai sensi dell'art. 2, c. 4, della legge n. 218 del 2003, allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992 - Previsto rilascio dei titoli autorizzatori sopradetti nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21 del 1992 e nelle more della specifica disciplina normativa</p> <p>- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 118, c. 1° e 2°, Costituzione; artt. 5 e 8 legge 15/01/1992, n. 21; art. 10 bis, c. 3° e 6°, decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Paola PALMIERI</p> <p>per Regione Calabria: Avv. Domenico GULLO</p>	ANTONINI	<p>Con ordinanza n. 35 del 2024 la Corte sospende il giudizio e solleva dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale</p>

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 22/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p>art. 2 e, in particolare, 2, c. 1°, lett. a) e b), legge Regione Puglia 09/04/2024, n. 16</p> <p>Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 29 del 2017 - Finalità e competenze dell' Agenzia regionale per la salute e il sociale (A. Re.S.S.) - Previsione che l'A.Re.S.S. opera come ente di supporto tecnico-amministrativo per il Dipartimento Promozione salute e del benessere animale della Regione - Attribuzione all'A.Re.S.S. di competenze in materia di organizzazione dei servizi sanitari riguardanti, in particolare, il reclutamento e la gestione dei rapporti del personale del Servizio Sanitario Regionale, nonché l' esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie - Previsione che la Giunta regionale può attribuire tutte le competenze di cui al c. 2-ter dell'art. 3 della l. reg.le n. 29 del 2017, diversamente dall'A.Re. S.S. ed entro un termine stabilito, anche a una delle sei direzioni strategiche - Denunciata attribuzione all'A.Re.S.S. di competenze gestionali di pertinenza delle aziende sanitarie - Contrasto con i principi dell'organizzazione dei servizi sanitari stabiliti dalla legislazione statale con l'individuazione dei fini istituzionali delle aziende sanitarie - Contrasto con le previsioni statali sulla disciplina delle procedure di selezione del personale sanitario</p> <p>- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 3, c. 1° e 1° bis, e 15, c. 7°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; artt. 2, 4, 5 e 6 decreto Presidente della Repubblica del 10/12/1997, n. 483; artt. 3, 6 e 18 decreto Presidente della Repubblica del 27/03/2001, n. 220</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Marina RUSSO</p> <p>per Regione Puglia: Avv. Libera VALLA</p>	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 20/2024	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Puglia	<p>artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legge Regione Puglia 28/03/2024, n. 14</p> <p>Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Disciplina degli incentivi ai comuni pugliesi per la costituzione di una società, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale unico regionale - Previsione finalizzata a generare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'autorità idrica pugliese, della modalità di affidamento del SII che ritiene più opportuna, tra quelle previste - Costituzione, da parte dei comuni pugliesi, a tali fini, di una società per azioni, denominata Società veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale - Previsione di un capitale sociale e di un finanziamento regionale - Erogazione di incentivi regionali - Avviamento da parte della Regione del trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese spa in favore dei comuni aderenti, in proporzione alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del SII - Previsto impegno per ciascun comune aderente di ritrasferire le suddette azioni alla Società veicolo - Titolarità di tutti i comuni pugliesi, anche non aderenti, dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società veicolo, da esercitarsi congiuntamente - Previsione che, qualora alla data del 30 giugno 2025 non tutti i comuni pugliesi abbiano aderito alla Società veicolo, tali poteri sono esercitati tramite il Comitato di coordinamento e controllo - Modalità di</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Maria Letizia GUIDA Avv. Stato Maria Luisa SPINA</p> <p>per Regione Puglia: Avv. Massimo LUCIANI Avv. Ida Maria DENTAMARO Avv. Cristiano CHIOFALO</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

elezione del Comitato, relativa durata, funzionamento e funzioni

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), l) e s), Costituzione; artt. 2, c. 1°, e 4 decreto legislativo 11/05/1999, n. 141; art. 16 bis decreto-legge 06/11/2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29/12/2021, n. 233; artt. 2, c. 1°, lett. o), 4, c. 1°, 15 e 16, c. 3°, decreto legislativo 19/08/2016, n. 175; artt. 14 e 17 decreto legislativo 23/12/2022, n. 201; art. 149 bis, c. 1°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 28. par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 25; art. 12, par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 24; artt. 12, 17, par. 1, 2 e 3, direttiva UE 26/02/2014, n. 23